



COMUNE DI OLGiate OLONA

Provincia di Varese

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 20-04-23

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - TASSA RIFIUTI - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MONTANO GIOVANNI	Presente	MACCABEI PAOLO	Presente
RICHIUSA LEONARDO	Presente	COLOMBO STEFANO	Presente
ALBE' MICHELE	Presente	PUDDU NICOLA	Presente
CONTE SOFIA VERONICA MARTA	Presente	TOGNOLI LUISELLA	Assente
GRAZIANI PAOLO	Presente	BORRINI ANTONELLA	Assente
SILANOS ANDREA MARIA	Presente	ACANFORA ALDA	Presente
VOLPI GIORGIO	Presente	COZZI ANGELICA	Assente
VETTORI ENRICO	Presente	COLOMBO PAOLO	Presente
CARNELOSSO MAURO	Presente		

N.ro Presenti: 14
N.ro Assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DI MATTEO MICHELINA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. MONTANO GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'assessore Palermo Giovenale Rossano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che gli interventi della presente seduta consiliare sono registrati e successivamente trascritti dalla ditta appaltatrice per essere allegati alla delibera stessa e rappresentare a tutti gli effetti il verbale;

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/2023;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei

rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che il PEF MTR2 per il periodo 2022- 2025 è stato approvato con proprio atto nr.19 del 21.05.2022;

Tutto ciò premesso, richiamato il PEF 2022-2025 allegato alla deliberazione nr. 19 del 31/05/2022 di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione, secondo il modello ARERA.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale nr. 3 del 29/03/2022 di "INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO ART. 3.1 - TQRIF, DELIBERA, ARERA 15/22/R/RIF" con la quale il Comune di OLGiate OLONA si è posizionato all'interno dello schema "I" livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti, oltre che il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Preso atto che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti ove presenti, sia dai Comuni;

Ritenuto di procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2023;

Atteso che il comma 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui si dispone che la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma

obbligazione tributaria, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 158 del 24/04/1999 (metodo normalizzato);

Rilevata pertanto la necessita di assumere quale base di calcolo, il Piano finanziario allegato alla deliberazione nr. 19 del 31.05.2022;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Visti:

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;

il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022

stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;

Ritenuto, pertanto per tutto quanto sopra espresso, di dover provvedere alla determinazione delle tariffe TARI anno 2023 per le utenze Domestiche e Non Domestiche al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2023;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11 astenuti n. 3 (Acanfora Vettori Volpi) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di dare atto che il Piano finanziario Metodo Tariffario Rifiuti della componente TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 approvato con propria delibera nr. 19 del 31/05/2022, per l'anno 2023 prevede costi complessivi per €. 1.576.147,70, di cui:

€. 366.276,79 per Costi Fissi riferibili alle utenze domestiche;
€. 138.514,82 per Costi Fissi riferibili alle utenze non domestiche
e pari a complessivi euro 504.791,61;

€. 777.375,98 per Costi Variabili riferibili alle utenze domestiche;
€. 293.980,11 per Costi Variabili riferibili alle utenze non domestiche
e pari a complessivi euro 1.071.356,09;

di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2023 come risultanti da prospetto allegato e relativo alle componenti utenze Domestiche e utenze Non Domestiche;

di dare atto che sull'importo della Tassa Rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia (deliberazione n. 153/07.12.2022);

Di pubblicare il presente atto deliberativo, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

Indi, con separata votazione con voti favorevoli n. 11 astenuti n. 3 (Acanfora Vettori Volpi), espressi per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
Dr. MONTANO GIOVANNI

Il Segretario Generale
Dott.ssa DI MATTEO MICHELINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate